

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN FASANO - (Ex Can-
tiere 9768/R. -

- Importo al netto di ribasso - £. 1.568.558 -
- IMPRESA: Legrottaglie Francesco - FASANO -
- Repertorio N. 4624

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì *dieci*
di del mese di Agosto in Brindisi e nella se-
de dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi- via Gian Battista Casimi-
ro n. 9. -

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale dell'Istituto predetto autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richiamati
in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si so-
no personalmente costituiti:

19 AGO. 1965

Registrato a Brindisi li

al N. 1613 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Settimiano

IL DIRETTORE DI 2° CL
[to illeggibile]

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig. Legrottaglio Francesco, nato il 16 Aprile 1935 a Fasano ed ivi residente alla via Grassi n.17 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

Si premette

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitata-mente al piano ordinario ed alle zone di competenza.

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE il Consiglio di Amministrazione- Gestione Speciale della GESCAL di questo Istituto con delibera n.7/g del 12.10.1964 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in Fasano - ex Cant. 9768/R- nell'importo di L. 1.785.617, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., di cui L. 1.638.181 a base d'asta.-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 6 maggio 1965, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.19 Imprese come da raccomandata n.4034 del 21.4.1965 (Allegato n.1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 5 maggio 1965.-

H)- CHE esperita la detta licitazione privata in data 6.5.1965, come da relativo verbale (Allegato n.2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Francesco Legrottaglie di Fasano col ribasso d'asta di £. 4,05% (Lire quattro e centesimi cinque per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto(Allegato n.3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

L)-CHE l'Impresa Francesco Legrottaglie intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'Art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £. 4,05% (Lire quattro e centesimi cinque per cento).-

TUTTO CIO' PREMESSO: le costituite parti convengono

quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Francesco Legrottaglio, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Francesco Legrottaglio "IMPRESA".-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Francesco Legrottaglie di Fasano la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collaudò alle Case per Lavoratori in Fasano - ex Cant. 9768/R, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n.7/g in data 12.10.1964 per importo complessivo di £. 1.785.617 (£ire Unmilionesettecentottantacinquemilaseicentodiciassette)- di cui £. 1.638.181 - (£ire Unmilionesecientotrentottomilacentottantuno) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £ire £. 4,05% (£ire quattro e centesimi cinque per cento) e di quello aggiunto di £. 0,20% (£ire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 4,25% (£ire quattro e centesimi venticinque per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £. 1.568.558 (£ire Unmilioneecinquacentosessantottomilacinquecentocinquantotto).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta

quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione comprese detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Francesco Legrottaglie presta la cauzione di £. 78.428- (Lire settantottomilaquattrocentoventotto) come previsto dall'apposito Capitolato Speciale mediante atto di fidejussione bancaria in data 2 agosto 1965, fino alla concorrenza di £. 78.428 (Lire settantottomilaquattrocentoventotto), rilasciata dallo Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni- Filiale di Venezia (All. p. 4).-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile

per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, dalle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza diritto di

rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43, 26 novembre 1955 numero 1148; 14.2.1963, n. 60 e 11.10.1963, n. 1471, in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto sola-

mente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate nove e righe sette sino a questo punto della decima facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce dalle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

f.to: Ubaldo Vallarino

" : Legrottoglie Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

per copia conforme



21 AGO. 1965

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma